



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. R.G.L. 2017, promossa da

con i procc. domm. avv.ti Franco Scarpelli, Francesca Fiore e Cristina Campus, corso Italia n. 8, Milano,
- ricorrente -

contro

con il proc. dom. avv. Giovanna Ghielmetti, via Cappuccini n. 4, Milano,

con il proc. dom. avv. Daniela Cardillo, via Cappuccini n. 4, Milano,
- convenute -

Oggetto: accertamento della subordinazione; estromissione illegittima; contratti a termine

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2017, ha convenuto in giudizio

- ed e premesso:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'1 agosto 2010 per la (scuola privata gestita dall'Associazione), con mansioni di insegnante di disegno, arti visive e storia dell'arte;
 - di essere stata formalmente assunta alle dipendenze di (associazione di diritto svizzero volta alla promozione delle relazioni tra



- la Svizzera e i suoi cittadini all'estero, mediante il sostegno alle scuole svizzere nel mondo), attraverso tre successivi contratti a tempo determinato, il primo della durata di 12 mesi, il secondo di 36 mesi e l'ultimo di 24 mesi;
- che tutte e tre le assunzioni le erano state proposte dalla Direzione della Scuola;
- di avere sempre prestato attività presso la sede della Scuola di Milano, in via n. ;
- di essersi sempre attenuta, nello svolgimento delle mansioni assegnate, alle disposizioni impartite dalla Scuola;
- che anche l'orario di servizio era stato definito dalla Direzione scolastica, in linea di massima di concerto con la lavoratrice;
- che la prestazione lavorativa era vagliata di concerto dal Consiglio e dalla Direzione della Scuola;
- che per fruire di permessi doveva chiedere autorizzazione alla Direzione della Scuola, che stabiliva anche il periodo di fruizione delle ferie;
- di avere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, strumentazione appartenente alla Scuola;
- di essere stata estromessa dal rapporto di lavoro in data 31 luglio 2016, alla scadenza del terzo contratto sottoscritto con la Scuola;
- di avere contestato, con lettera in data 1 agosto 2016, la titolarità formale del rapporto di lavoro e la violazione della disciplina in materia di contratti a termine;

ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la Scuola si è costituito, ex art. 2094 c.c., dall'1 agosto 2010 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, comunque, costituire tale rapporto ex art. 27 o ex art. 30, comma 4 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 dalla data anzidetta; per l'effetto, ordinare ad la Scuola di ripristinare il rapporto di lavoro riammettendola in servizio e condannare la Scuola, in solido, a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate dall'1 agosto 2016 alla data di effettiva riammissione in servizio al tallone mensile di € 2.683,79 lordi (o diversa somma ritenuta di giustizia, anche a titolo di risarcimento); in subordine, accertato e dichiarato che il termine apposto ai contratti tra la ricorrente ed la Scuola è nullo, ordinare ad la Scuola di ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente e condannare la Scuola in solido a corrisponderle l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183; in ulteriore subordine, accertata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati con la Scuola, accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed la Scuola si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 agosto 2010 (o in subordine dall'1 agosto 2011, dal 31 luglio 2013, dall'1 agosto 2014 o dalla diversa data



ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, ordinare ad [redacted] di ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente e condannarla a corrispondere l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa.

Entrambe le convenute si sono costituite ritualmente in giudizio con deposito di memoria difensiva.

[redacted] ha chiesto, in via pregiudiziale/preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del Tribunale della sede di [redacted] a Berna; nel merito, in via principale, dichiarare l'applicabilità della legge svizzera ai contratti a termine stipulati tra le parti dal 2010 al 2016, confermando che il rapporto di lavoro si è correttamente instaurato tra la ricorrente ed [redacted] ed escludendo che si sia costituito un rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. con [redacted]

[redacted] e, in ogni caso, respingere tutte le domande di cui al ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate; in via subordinata, nell'ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile la legge italiana, accertato e dichiarato che la ricorrente è decaduta dall'impugnazione dei contratti con decorrenza 1 agosto 2010 e 1 agosto 2011, confermare la legittimità formale e sostanziale del contratto a termine con decorrenza dall'1 agosto 2014 e respingere tutte le domande di cui al ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

[redacted] a sua volta, ha chiesto, in via pregiudiziale/preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore del Tribunale della sede di [redacted] a Berna; nel merito, in via principale, di dichiarare l'applicabilità della legge svizzera ai contratti a termine stipulati tra le parti dal 2010 al 2016, confermando che il rapporto di lavoro si è correttamente instaurato tra la ricorrente ed [redacted] ed escludendo che si sia costituito un rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. con [redacted]

[redacted] e, in ogni caso, respingere tutte le domande di cui al ricorso presentato dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate; in via subordinata, nell'ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile la legge italiana, accertato e dichiarato che la ricorrente è decaduta dall'impugnazione dei contratti con decorrenza 1 agosto 2010 e 1 agosto 2011, confermare la legittimità formale e sostanziale del contratto a termine con decorrenza dall'1 agosto 2014 e respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Deve essere in primo luogo affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia di che trattasi.

Le domande svolte in via principale da [redacted] sono proposte nei confronti di [redacted] associazione riconosciuta di diritto italiano avente sede legale in Milano (cfr. scheda persona giuridica estratta dalla CCIAA di Milano, allegata sub doc. 2 fascicolo ricorrente).



Sussiste, dunque, la giurisdizione italiana in forza dell'art. 3 legge 31 maggio 1995 n. 218, a mente del quale *"la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge"*.

Il fatto che la ricorrente abbia convenuto in giudizio anche (ente di diritto svizzero avente sede in Berna), non fa venir meno la giurisdizione del giudice italiano, atteso come, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, *"qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una causa petendi comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la L. 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la vocatio in ius dei diversi litisconsorti in simultaneus processus, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana"* (cfr. Cass. Sez. U, 9 febbraio 2015 n. 2360; in termini cfr. Cass., SU, nn. 14827/2006; 5090/2008).

Deve ritenersi applicabile la legge italiana a mente dell'art. 57 legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui *"le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili"*.

La Convenzione ha carattere universale, come si desume dall'art. 2, a mente del quale *"la legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente"*.

Essa stabilisce, all'art. 3, che *"il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti"* ed aggiunge, all'art. 4, che in assenza di scelta delle parti *"il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto"*.

Con riguardo al contratto individuale di lavoro, l'art. 6 della Convenzione dispone quanto segue: *"1. In deroga all'art. 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.*

2. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'art. 3, il contratto di lavoro è regolato:

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un



collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese".

Nel caso in esame, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, ha svolto abitualmente la propria attività lavorativa in Italia (segnatamente a Milano) alle dipendenze, di fatto, dell' .

.. Sulla base di tali presupposti la stessa chiede di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta associazione e di accertare l'invalidità dell'estromissione dal posto di lavoro.

La legge applicabile si determina sulla base della domanda e, pertanto, avuto riguardo al *petitum* e alla *causa petendi* delle domande articolate dall'odierna ricorrente, essa va individuata nella legge italiana, in applicazione dei criteri suindicati.

Tanto premesso, nel merito le domande svolte da sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

E' incontestato tra le parti e documentalmente provato che la ricorrente abbia stipulato con (la cui precedente denominazione era) tre contratti di lavoro a tempo determinato in successione, il primo con decorrenza dall'1 agosto 2010 e scadenza il 31 luglio 2011, il secondo con decorrenza dall'1 agosto 2011 e scadenza il 31 luglio 2014 e il terzo con decorrenza dall'1 agosto 2014 e scadenza il 31 luglio 2016 (cfr. contratti allegati *sub* doc. 6 fascicolo ricorrente).

Tutti i contratti indicano quale luogo di lavoro la e stabiliscono che la ricorrente svolga mansioni di insegnante di disegno ed arti visive, per i primi tre anni per un totale di 8 lezioni settimanali e per gli anni successivi per un totale di 12 lezioni settimanali.

E' pacifico in causa che la ricorrente abbia effettivamente svolto attività di docente presso la dall'1 agosto 2010 al 31 luglio 2016, come previsto dai summenzionati contratti.

La ricorrente ha allegato di avere svolto, oltre all'attività di docenza, attività accessorie quali colloqui con i genitori, partecipazione ai consigli di classe, alle riunioni del collegio docenti, scrutini periodici e finali, esami, pianificazione, organizzazione e partecipazioni alle gite scolastiche, ideazione e realizzazione di progetti speciali. L'orario di servizio era stato definito dalla Direzione scolastica di concerto con la lavoratrice, concordando con quest'ultima le eventuali necessarie supplenze. Il rispetto, da parte della ricorrente, degli orari e dei compiti assegnati era oggetto di controllo e valutazione da parte della Direzione e del Consiglio della Scuola, anche attraverso visite effettuate nel corso delle lezioni. In caso di malattia doveva dare comunicazione alla Direzione della Scuola, che autorizzava anche ferie e permessi. La strumentazione utilizzata dalla ricorrente per lo svolgimento della prestazione (scrivania, *computer*, proiettore, fotocopiatrice) apparteneva alla Scuola.



Le circostanze di fatto sopra richiamate non sono state in alcun modo contestate dalle convenute e debbono, pertanto, assumersi come pacifiche senza necessità di verifica istruttoria ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..

Esse, peraltro, trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta in atti dalla ricorrente.

In particolare, il regolamento salariale della (allegato per estratto *sub* doc. 10 fascicolo ricorrente, con allegata traduzione dal tedesco non contestata da parte delle convenute) dispone che *"il professore è obbligato a considerare coscienziosamente i regolamenti della scuola, il codice etico, le decisioni del consiglio scolastico e della conferenza dei docenti e inoltre le direttive e gli ordini del direttore"* e che *"la direzione può chiedere che un docente lavori nella scuola durante la prima e l'ultima settimana di vacanza in estate e che stia a disposizione anche durante le altre vacanze dell'anno"*.

I contratti di lavoro stipulati tra la ricorrente ed stabiliscono, inoltre, che *"gli insegnanti si impegnano ad osservare le disposizioni e le istruzioni della scuola"*.

La Scuola comunicava alla ricorrente gli orari delle lezioni, ai quali la stessa doveva attenersi (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente).

Le schede di valutazione allegate *sub* doc. 12 fascicolo ricorrente attestano come fosse sottoposta a valutazione da parte degli organismi della Scuola; le *email* scambiate tra la ricorrente e il Direttore della Scuola (dapprima e successivamente), allegate *sub* doc. 18 fascicolo ricorrente, evidenziano, poi, come la lavoratrice fosse inserita nei piani di supplenze e sostituzioni predisposti dalla Scuola.

Dal quadro probatorio sopra delineato emerge, in primo luogo, che - formale datore di lavoro della ricorrente - non beneficiava delle prestazioni lavorative di quest'ultima, non disponeva di un'organizzazione di mezzi necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa, non impartiva direttive alla lavoratrice, né controllava il suo operato.

Le prestazioni rese da erano, invece, organizzate e dirette dall' , che - circostanza incontestata tra le parti - gestisce la (cfr. art. 1.2 regolamento della di , allegato *sub* doc. 4 fascicolo ricorrente: *"la è una privata gestita dall'"*).

Viene, pertanto, in rilievo un'ipotesi di scissione tra titolarità formale e gestione effettiva del rapporto di lavoro, al di fuori delle condizioni e dei limiti in cui ciò è ammesso dall'ordinamento italiano, ed in particolare senza che ricorrano i presupposti delle fattispecie tipiche disciplinate dagli artt. 20 e ss. (somministrazione di lavoro) e dall'art. 30 (distacco) del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276.



Trova, quindi, applicazione il principio generale di effettività, che comporta l'imputazione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo fruitore delle prestazioni e al soggetto che esercita il potere direttivo e organizzativo sul prestatore di lavoro.

Alla luce di quanto esposto deve, perciò, concludersi che il rapporto di lavoro di cui si controverte – nel quale, per quanto precedentemente esposto, sono ravvisabili i caratteri tipici della subordinazione, dal momento che la ricorrente era assoggetta al potere direttivo, gerarchico e di controllo della Direzione della Scuola - debba essere imputato giuridicamente al soggetto che ha effettivamente utilizzato, organizzato e diretto dette prestazioni, ossia all'

il rapporto di lavoro subordinato, instauratosi in via di fatto tra e l' a decorrere dall'inizio della prestazione (vale a dire dall'1 agosto 2010), non può che essere a tempo indeterminato, non avendo le parti formalizzato per iscritto alcun termine.

Ciò posto, è incontestato in causa che la ricorrente abbia cessato di prestare attività lavorativa in favore dell' in data 31 luglio 2016, in coincidenza con la scadenza dell'ultimo contratto stipulato con

Con lettera datata 1 agosto 2016, ricevuta il 22 agosto 2016 (cfr. doc. 19 fascicolo ricorrente), ha impugnato l'estromissione nei confronti di entrambe le convenute, costituendole in mora e mettendo a disposizione le proprie prestazioni.

In data 27 gennaio la lavoratrice ha poi promosso azione giudiziale.

L'azione si ritiene tempestiva, essendo stata proposta nel rispetto dei termini di decadenza di cui agli artt. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 e 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183, applicabili alla presente fattispecie, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza formulata dalle convenute.

L'art. 32, comma 4, lett. d) legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che il novellato art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 si applica anche "in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto".

L'art. 32, comma 4, lett. d) non individua espressamente il *dies a quo* di decorrenza del termine di decadenza, a differenza di quanto disposto in relazione ad altre fattispecie - diverse dall'impugnativa del licenziamento - alle quali la legge 4 novembre 2010 n. 183 ha esteso il campo di applicazione dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604.

Al fine di individuare il *dies a quo* l'interprete è chiamato allora ad un'interpretazione sistematica della norma, che tenga conto della sua *ratio* e delle disposizioni dell'ordinamento che disciplinano gli istituti della decadenza, della somministrazione di lavoro e, più in generale, dei rapporti interpositori richiamati dall'art. 32, comma 4, lett. d) legge 4 novembre 2010 n. 183 in esame.

Tanto premesso, in linea generale per l'individuazione del *dies a quo* del termine di decadenza rileva il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", secondo quanto stabilito



dall'art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione, da ritenersi applicabile anche alla decadenza - ove la legge o il contratto, per le decadenze convenzionali, non stabiliscano diversamente - atteso che l'art. 2964 c.c. circoscrive le ipotesi di inapplicabilità al regime di decadenza delle norme sulla prescrizione limitatamente a quelle dettate in tema di interruzione e sospensione.

Il *dies a quo* verrebbe perciò a coincidere con il momento in cui si realizza la situazione di fatto da cui scaturisce il diritto del lavoratore all'imputazione del rapporto in capo all'effettivo datore di lavoro.

Occorre, peraltro, avere riguardo alla peculiarità delle fattispecie interpositorie, cui si riferisce l'art. 32, comma 4, lett. d) legge 4 novembre 2010 n. 183, nelle quali l'interesse ad agire del lavoratore per ottenere "la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo un soggetto diverso dal titolare del contratto" sorge, di regola, al momento dell'estromissione dal contesto organizzativo del soggetto che si afferma essere il "vero" datore di lavoro, anche perché, prima di tale momento, il lavoratore si trova di una situazione di obiettivo *metus*, tale da compromettere l'effettivo esercizio del proprio diritto di azione.

Ne deriva che nel caso - quale quello di cui si controverte - di dissociazione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di cui al citato art. 32, comma 4, lett. d) legge 4 novembre 2010 n. 183 deve farsi decorrere dalla data di cessazione del rapporto con quello che si assume essere l'effettivo datore di lavoro, ossia, nella fattispecie, dal 31 luglio 2016.

La ricorrente, come precedentemente evidenziato, ha proposto impugnazione stragiudiziale in data 1 agosto 2016, entro il termine di 60 giorni dall'estromissione previsto dall'art. 6, comma 1, legge 15 luglio 1966 n. 604 (cui rinvia l'art. 32, comma 4, lett. d) legge 4 novembre 2010 n. 183).

In data 27 gennaio 2017 - e dunque entro il successivo termine di 180 giorni ex art. 6, comma 2, legge 15 luglio 1966 n. 60, decorrente dall'invio dell'impugnazione stragiudiziale (cfr. Cass., 20 marzo 2015 n. 5717) - ha depositato il ricorso giudiziale introduttivo della presente causa, che appare, pertanto, tempestivo.

Ciò posto, dal momento che non risulta intervenuto alcun valido atto risolutivo del rapporto di lavoro (che è stato interrotto senza un atto formale e senza alcuna motivazione, alla scadenza del termine apposto al contratto stipulato con un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ossia), deve dichiararsi che tra la ricorrente e è in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 agosto 2010.

deve essere, pertanto, condannata a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro e a risarcire alla ricorrente il danno, in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla costituzione in mora (22 agosto 2016) alla data di effettivo ripristino, sulla base dell'importo mensile - indicato in ricorso e non



contestato dalle convenute - di € 2.683,79 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Dal momento che il rapporto di lavoro è imputabile non ad ma esclusivamente ad non ha alcuna obbligazione al riguardo e non può, quindi, essere condannata in solido al risarcimento del danno, come sopra liquidato, in favore della lavoratrice.

Per effetto dell'accoglimento delle domande svolte in via principale nei confronti di restano assorbite le domande, proposte in via subordinata, nei confronti della sola In quanto soccombente, deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo.

La peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente ed ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara che tra e è in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 agosto 2010;
- condanna a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro e a risarcire alla ricorrente il danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal 22 agosto 2016 alla data di effettivo ripristino del rapporto, al tallone mensile di € 2.683,79 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), accessori di legge e contributo unificato;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente e ;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 6 dicembre 2017

Il giudice
Giulia Dossi

